

Pubblicato il 28/07/2017

N. 03213/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04653/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato _____ ci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati _____

_____, con domicilio eletto presso lo studio

_____ a, via _____
 Equitalia s.p.a., Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona dei
 rispettivi legali rappresentanti p.t., _____ quale
 amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e quale commissario
 straordinario nominato con d.P.C.M. 16/2/2017, rappresentati e
 difesi dagli avvocati _____

_____ presso lo studio

nei confronti di

U.I.L. Credito Esattorie e Assicurazioni, Federazione Italiana
 Sindacale Assicurazioni Credito, Federazione Autonoma Bancari
 Italiani, Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, _____

_____ in persona
 del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati
 _____, _____, _____, con domicilio eletto presso lo
 studio _____

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n.
 03138/2017, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
 dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previdenza
 Sociale, di Equitalia s.p.a., di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di
 U.I.L. Credito Esattorie e Assicurazioni, della Federazione Italiana

Sindacale Assicurazioni Credito, della Federazione Autonoma Bancari Italiani, della Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, di

nonché di quale amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e quale commissario straordinario nominato con d.P.C.M. 16/2/2017;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti gli avvocati

e nonché l'avvocato dello Stato

Richiamato e fatto proprio quanto già osservato nel decreto del Presidente della Sezione 26 giugno 2017, n. 2677, e cioè che:

“Considerato che le doglianze di merito - nella parte rivolta a criticare l'immissione nel ruolo dirigenziale dell'agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione - sembrano ammissibili e prima facie supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e soprattutto costituzionale;

Considerato però, sotto il profilo del danno, che allo stato il pregiudizio allegato non esibisce - sotto tale specifico profilo e visto l'andamento della procedura - il requisito di assoluta attualità;

Considerato altresì e soprattutto che l'esigenza pubblica di continuità del servizio nazionale di riscossione non può che prevale nel bilanciamento tra i due contrapposti interessi operabile in questa sede monocratica;

Considerato, conclusivamente, che l'istanza cautelare va respinta, dovendosi rinviare ogni ulteriore approfondimento alla più propria sede collegiale".

Rilevato che:

- a) tenuto conto dell'evidente rilievo pubblico della controversia, che investe l'esercizio di una funzionale essenziale per lo Stato, e la correlata esigenza che essa trovi una soluzione definitiva, e non solo interinale, nei tempi più brevi, l'interesse della Federazione appellante potrà avere tutela - a norma dell'art. 55, comma 10, c.p.a. - mediante una sollecita definizione della controversia nel merito;
- b) in quella sede dovranno essere meglio valutate sia le eccezioni di rito sollevate, sia i motivi aggiunti depositati da Dirpubblica in primo grado, sia le questioni di legittimità costituzionale proposte sotto diversi profili - nel che sembra essere l'effettiva ragion d'essere del ricorso introduttivo del giudizio - anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. da ultimo le sentenze 17 marzo 2015, n. 37, e 25 novembre 2016, n. 248);
- c) a questi soli fini l'appello cautelare va accolto;
- d) il T.a.r. provvederà a fissare l'udienza pubblica di discussione con carattere di priorità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (Ricorso numero: 4653/2017) nel senso di disporre che il T.a.r. fissi l'udienza pubblica di discussione con priorità.

Ordine che, a tal fine, a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO

